Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII

già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

In data 21 settembre 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, alla presenza della dor.ssa Rita De Rinaldis, si è tenuto un incontro per l'esame della situazione occupazionale di **EASY SHOES & WEAR S.P.A.,** per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 legge 223/91.

Sono presenti:

- per la SOCIETA', Maurizio Santini; Marco Ometto; Antonia Zoccali;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Marco Rossi;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Marco Demurtas.;
- per la UILTuCS UIL Naz.le, Antonio Vargiu.

PREMESSO CHE

- La Società – svolgente attività di commercio di calzature e accessori – con comunicazione del 06.08.12 prot. 32/0018093 del 14.08.2012 ha avviato procedura di mobilità, dichiarando un esubero di personale pari a 23 lavoratori, occupati presso otto punti vendita in cessazione;
- con nota pervenuta in data 29.08.2012 (prot. n. 19065 del 06.09.12), come integrata dalla nota pervenuta in data 14.09.2012 (Prot. 19928 del 17.09.2012) la Società ha comunicato la conclusione con esito negativo della fase sindacale della procedura in oggetto, e, pertanto, il Ministero, con nota del 17.settembre 2012 (Prot. 19948) ha convocato formalmente le Parti sociali interessate all'incontro odierno;
- nel corso della presente riunione le Parti si sono nuovamente confrontate in ordine alla situazione occupazionale della Società ed alle motivazioni poste a base della procedura in oggetto - come illustrate nella lettera di avvio della procedura, che a tal fine si intende richiamata – sostanzialmente riconducibili, alla persistente contrazione del volume d'affari della società e, connessa ad una generale situazione negativa di mercato. Tali situazione ha reso indispensabile procedere alla chiusura e alla cessazione di n. 8 punti vendita;
- in esito al confronto, le Parti hanno convenuto di gestire le eccedenze occupazionali dichiarate in modo non traumatico tramite il ricorso al trattamento di Cigs per cessazione parziale di attività, prevedendo tra

gli strumenti di gestione degli esuberi anche la mobilità con il criterio esclusivo della non opposizione, come di seguito meglio specificato.

- L'Azienda dichiara che i 23 esuberi dichiarati in avvio di procedura non costituiscono l'intero organico aziendale in forza ai punti vendita in cessazione che è pari a 27 unità lavorative – per le quali le parti concordano di accedere al trattamento di Cigs – essendo stati esclusi n. 4 lavoratori a tempo determinato.

VISTO

che la Società in oggetto, inquadrata ai fini Inps nel "settore commercio", ha occupato nel semestre precedente all'avvio della procedura di mobilità in oggetto una media superiore a 50 dipendenti;

CONSIDERATO

l'art.19, comma 11, D.L. del 29.11.2008, n.185, convertito in L. n.2/2009, prorogato per l'annualità in corso dall'art. 33, co. 23 della L. 183/11 (Legge di stabilità 2012), il quale prevede la possibilità di concedere trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità anche ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, nel limite di spesa fissato a carico del Fondo per l'Occupazione.

L'art.3 comma 1 L. 28.06.2012 n.92 che prevede, a far data dal 1 gennaio 2013 l'estensione delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi alle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti.

TANTO VISTO, CONSIDERATO E PREMESSO,
le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

A. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA PER CESSAZIONE PARZIALE DI ATTIVITA' EX ART. 1 LEGGE 223/91.

1. La Società presenterà istanza, al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche attive e Passive del Lavoro, al fine della concessione del trattamento di **CIGS per cessazione parziale di attività,** ai sensi dell'**art. 1 legge 223/91,** con riguardo ad un **numero massimo di 27 lavoratori,** pari all'intero organico dei punti vendita di Como, Milano (due punti vendita), Vicolungo (NO), Genova, Perugia, Rodengo-Saiano (BS) e Foiano della Chiana (AR).
2. I lavoratori, nel numero massimo suindicato, saranno progressivamente sospesi in **Cigs a zero ore e senza rotazione** - tenuto conto della chiusura dei punti vendita -per la durata di 12 mesi, a decorrere dal0 3.09.2012 e sino al 02.09.13.
3. La Società anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
4. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
5. Come **Piano di gestione degli esuberi**, l'Azienda offrirà ai lavoratori la possibilità di ricollocazione presso altri punti vendita tenuto conto delle distanze chilometriche rispetto ai negozi cessati. L'Azienda si impegna, altresì, ad effettuare specifici corsi di formazione/riqualificazione professionale del personale sospeso in Cigs. Le Parti concordano, altresì, quale ulteriore strumento di gestione degli esuberi, di ricorrere alla mobilità con il criterio esclusivo della non opposizione, come di seguito meglio specificato.

B. MOBILITA' CON IL CRITERIO ESCLUSIVO DELLA NON OPPOSIZIONE.

7 Le Parti convengono, altresì, al fine di favorire l'esodo non traumatico del personale,che potranno essere collocati in mobilità i lavoratori nel numero massimo di **23 unità** dichiarate in esubero in avvio di procedura, la cui individuazione avverrà in via esclusiva sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento.

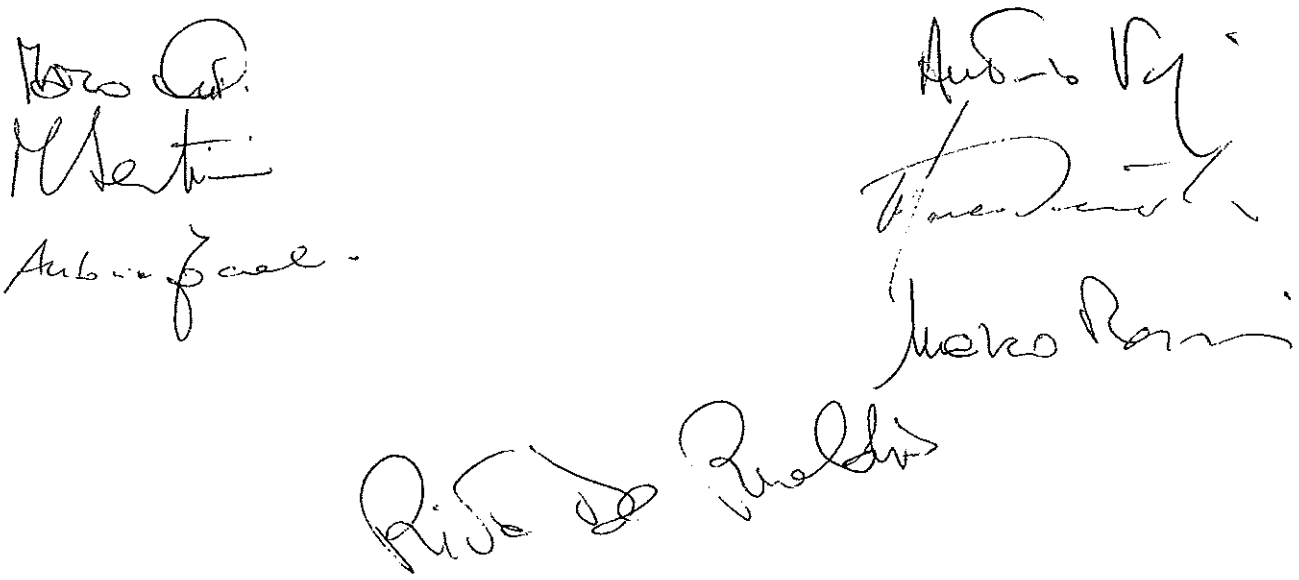
8 A tal fine, ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge 236/93, in deroga al termine legale di 120 giorni, la collocazione in mobilità dei lavoratori, alle condizioni sopra previste, potrà avvenire entro e non oltre il 02.09.13.

9 L'Azienda erogherà ai lavoratori che non si opporranno al licenziamento incentivo all'esodo, a fronte della sottoscrizione di verbali di conciliazione ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c., come specificato in separata intesa tra le Parti.

Le Parti concordano, infine, di incontrarsi periodicamente in sede territoriale per verificare l'attuazione del Piano di gestione degli esuberi.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la procedura di mobilità di cui agli artt. 4 e 24 legge 223/91, nonché la procedura di consultazione sindacale di cui all'art. 2 del D.P.R. 218/00.

Letto, confermato e sottoscritto.



VERBALE DI INCONTRO

Oggi, 21 settembre 2012 presso la sede del MINISTERO DEL LAVORO di Roma

tra

la società EASY SHOES &WEAR SPA, con sede legale in Milano (MI) Via Gioberti, 1, rappresentata dai Sigg. Marco Ometto e Maurizio Santini

e

le OO.SS. FILCAMS – CGIL e UILTUCS - UIL, rappresentate rispettivamente da Marco Rossi e Antonio Vargiu e MARCO BENURIAS PER LA FISASCAT-CISL

premesso:

- che l'azienda versa in condizioni di difficoltà, conseguente al sopravvenuto peggioramento del mercato che ha indotto un calo sostanziale e a tempo indeterminato degli ordinativi;

- che in data odierna è stato siglato l'accordo per il ricorso alla CIGS per cessazione dei punti vendita per 12 mesi;

- che il personale in forza all'azienda alla data di avvio della CIGS è pari a complessive 27 unità;

- che nell'accordo di CIGS, al fine di ridurre gli esuberi di personale e nell'intento di agevolarne la ricollocazione, l'azienda ha concordato con le OO.SS. di tenere aperta la procedura di mobilità, che troverà esecuzione previa non opposizione dei destinatari, per tutta la durata della CIGS, definendo anche come relativo piano di incentivazione l'importo di 2 mensilità (il calcolo della mensilità è effettuato dividendo in 14imi la Retribuzione Annua Lorda);

l'Azienda dichiara che

- le premesse formano parte integrante del presente verbale;
- l'azienda, al termine del periodo di CIGS, s'impegna ad aprire una nuova procedura di mobilità per la ricollocazione delle unità in esubero che residuassero ancora in forza;
- vista la situazione finanziaria di EASY SHOES & WEAR SPA, ai lavoratori che saranno posti in mobilità in tale momento, previa sottoscrizione di specifici verbali di conciliazione individuali ai sensi dell'art. 2113 c.c. e 412 ter, di rinuncia ad agire nei confronti dell'azienda in merito al pregresso rapporto di lavoro, in ogni suo aspetto, verrà riconosciuto un incentivo di importo pari a 2 mensilità della retribuzione mensile come sopra definita

le OO.SS. prendono atto di quanto sopra.

Letto confermato e sottoscritto.

L'AZIENDA

OO.SS.